

CIRCOLARE N° 45

Si riporta di seguito la Circolare n. 45 dell'Ordine dei Geologi della Puglia che illustra le principali variazioni amministrative derivanti dall'applicazione della Legge 248/2006 di conversione del Decreto Legge 233/2006, secondo le indicazioni a cura del legale (avv. Sparapano) e del commercialista dell'Ordine (dott. Mancini). Il testo della circolare è stato coordinato con le ultime novità introdotte dal Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2007 e con lo stesso Disegno di Legge Finanziaria 2007, riportate in corsivo.

Bari, 5 settembre 2006

Prot. Cir/45/1169

**Ai geologi iscritti
all'Ordine dei Geologi della Puglia**

Oggetto: Procedure derivanti dall'applicazione del "Decreto Bersani" e Legge di conversione

[omissis]

• **INDICAZIONI DEL LEGALE AVV. SALVATORE SPARAPANO SULLE PROCEDURE DI FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

La L. 248/2006 di conversione del D.L. 233/2006 (in vigore dal 12 agosto 2006), all'art. 2 ha abrogato tutte le disposizioni che prevedono la "obbligatorietà di tariffe fisse o minime".

Il regime del tariffario professionale, quindi, di per sé non è stato abrogato se non nelle parti ove sono previsti obblighi di compensi in misura fissa o minima.

Pertanto attualmente, nel rapporto tra professionista e cliente, ai fini della quantificazione del compenso professionale, varranno solo gli accordi tra loro stipulati in quanto, abrogati gli importi minimi o fissi stabiliti per legge, in assenza di accordo sarà impossibile ottenere un compenso sulla base del solo tariffario.

Tale accordo, in virtù della sopra indicata normativa, può essere parametrato anche in relazione all'obiettivo da perseguire ed è opportuno che sia formalizzato per iscritto per le considerazioni sopra svolte.

La nuova normativa, al comma 12 bis dell'art. 2, prescrive a pena di nullità la forma scritta solo nei rapporti tra avvocati e cliente ma per quanto riguarda le altre categorie professionali è indubbio che il requisito della forma scritta, seppur non prescritto a pena di nullità, è, a seguito della riforma, l'unico mezzo certo per poter dimostrare ed ottenere il compenso pattuito con il cliente.

• **INDICAZIONI DEL COMMERCIALISTA, DOTT. VITO MANCINI, SUI NUOVI OBBLIGHI CONTABILI E SULLE NOVITA' FISCALI A CARICO DEI PROFESSIONISTI**

GENERALITÀ

Il Decreto Legge 223/2006 convertito nella legge 248/2006 al comma 12 ha previsto per gli esercenti arti e professioni (anche nel caso di associazioni tra artisti e professionisti) l'obbligatorietà di :

- Tenere uno o più conti correnti bancari/postali su cui far confluire gli incassi/prelevamenti professionali;
- Incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico, o altre modalità di pagamento bancario/postale, nonché mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito, POS, ecc.) per compensi pari o superiori a **€ 1.000,00** fino al **30/06/2007**, (**30/06/2008**) **dall' 1/07/2007** (**1/07/2008**) al **30/06/2008** (**30/06/2008**) il limite sarà per importi pari o superiori a **€ 500,00** e dall' **1/07/2008** (**1/07/2009**) il limite sarà per importi pari o superiori a **€ 100,00**.

La norma fa riferimento al “compenso” e non all’ “incasso” né all’ “imponibile IVA”, ora ai fini delle imposte dirette per i professionisti i compensi sono tutti quei proventi rilevanti anche ai fini della ritenuta d’acconto, pertanto l’importo dei mille euro deve intendersi al netto del contributo previdenziale integrativo per i professionisti dotati di cassa di previdenza (compensi pari o superiori a **€ 1.000,00**) e, invece, al lordo del 4% per i professionisti chiamati a versare la maggiorazione del 4% all’INPS (compensi pari o superiori a **€ 961,54**).

In ogni caso è opportuno rilevare che le somme riscosse nell’esercizio dell’attività devono affluire nei conti correnti bancari o postali, indipendentemente, dall’importo delle somme percepite, pertanto se l’esercente l’arte o la professione incassa, ad esempio, un onorario di 100 Euro in contanti dovrà versarlo sul proprio conto corrente, e solo dopo aver versato il contante sul conto potrà prelevare l’importo, o parte di esso per le proprie esigenze personali o professionali.

Tuttavia tale rigore procedurale, può essere mitigato dalla considerazione che non sussiste un termine entro il quale le somme, siano esse in contanti che in assegno debbano essere versate sul conto corrente con la paradossale possibilità di incassare entro tutto l’anno e di fare, poi, un unico versamento finale.

Non essendo previsto di evidenziare i movimenti di conto corrente in contabilità e non essendo stabilito dalla norma l’utilizzo di conti “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, non dovrebbero sussistere problemi nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati sia per movimentazioni di tipo professionale sia per operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra-professionale.

Non è, quindi, richiesta anche se, forse, consigliabile l’apertura di nuovi conti correnti da parte dei professionisti a oggi utilizzatori di conti “privati”.

Dai conti correnti, come già su detto, devono essere prelevati gli importi necessari per il pagamento delle spese di tipo professionale (cancelleria, collaboratori, fornitori di servizi, contratti di somministrazione) e non (se si utilizza un unico conto corrente) e potranno essere pagate in contanti anche se superiori a **€ 1000,00** e, se non effettuati, nei confronti di altri professionisti o artisti, entro il limite di **€ 12.500**.

E’ importante sottolineare che manca, attualmente, una sanzione per il professionista che non rispetta le norme su indicate se non, è un’ipotesi, quella della irregolare tenuta della contabilità e di conseguenza scaturirebbe l’accertamento induttivo.

Nessuna sanzione è ipotizzabile in capo al cliente i quali, però, subiranno di riflesso l'imposizione di attivare un conto corrente con cui effettuare i pagamenti .

NUOVI COMPONENTI REDDITUALI PER I PROFESSIONISTI

Altra importante novità prevista dall’articolo 36 comma 29 riguarda l’assoggettamento a tassazione come redditi di lavoratore autonomo delle:

- Plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di beni stru-

mentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (non è consentita la rateizzazione della plusvalenza ammessa per i beni detenuti da almeno tre anni). *(Nota bene il corrispettivo per la cessione di beni strumentali non deve essere maggiorato del contributo integrativo, della rivalsa del 4% Inps e non soggetto a ritenuta d'acconto.*

- Plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni .
- Plusvalenze derivanti da destinazione dei beni al consumo personale o familiare.

Di seguito si espone un prospetto utile per la modalità del calcolo:

Plusvalenze o minusvalenze realizzate	Corrispettivo o indennità percepiti	€	+
	Costo non ammortizzato	€	-
	• Plusvalenza (se positiva) • Minusvalenza (se negativa)	€	=
Plusvalenze e minusvalenze da autoconsumo	Valore normale del bene	€	+
	Costo non ammortizzato	€	-
	• Plusvalenza (se positiva) • Minusvalenza (se negativa)	€	=

Concorrono, altresì, alla formazione del reddito del professionista anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela sia riscosso in un'unica soluzione, è prevista la possibilità per il professionista di assoggettare tali importi a tassazione separata.

Viene, inoltre, previsto che le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura costituiscono compensi di lavoro autonomo, mentre le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono integralmente deducibili e non soggiacciono al limite del 2% dei compensi.

Esempio di fattura di professionista al proprio cliente:

Descrizione

Consulenza	€ 1.000,00
Spese vitto e alloggio da Voi sostenute	€ 300,00
Contributo Integrativo 2%	€ 26,00
Imponibile	€ 1.326,00
Iva 20%	€ 265,20
Totale Fattura	€ 1.591,20
Spese anticipate	€ - 300,00
Ritenuta d'acconto	€ - 260,00
Netto a pagare	€ 1.031,20

RITENUTE D'ACCONTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Vi ricordiamo, altresì, che nell'ipotesi di fatture emesse nei confronti di curatori fallimentari o Commissari liquidatori, si deve assoggettare il compenso alla ritenuta d'acconto del 20% in quanto i soggetto su indicati sono diventati sostituti d'imposta.

VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

A partire dal 01/10/2006 (01/01/2007) i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi in via telematica anche avvalendosi di intermediari abilitati.

VEICOLI ADATTATI AD AUTOCARRO

Con un apposito decreto saranno individuati i veicoli che, indipendentemente, dalla appartenenza alla categoria di omologazione degli autocarri, dovranno essere assoggettate al regime di deducibilità limitata e di indetraibilità dell'IVA.

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Il comma 7 dell'articolo 35 prevede la pena da sei mesi a due anni a carico di chiunque non versi l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 50 mila Euro, entro il termine di versamento dell'acconto per il periodo successivo.

E' reato anche la compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA' DEGLI AUTOVEICOLI

Il Decreto Legge 262/2006 convertito in Legge il 23/11/2006 (decreto collegato alla Legge Finanziaria) ha previsto la deducibilità limitata dei costi/spese quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni) relativi ad autovetture, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25% per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite per il costo di acquisto di € 18.075,99.

GUIDA AGLI AUTORI: INDICAZIONI PER LA STESURA DEI TESTI

Nell'intento di agevolare gli Autori nella stesura degli articoli per "Geologi e Territorio" si forniscono alcuni orientamenti da seguire nella preparazione dei lavori a stampa. La Segreteria di Redazione è comunque a disposizione di tutti gli interessati per fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni su aspetti e casi particolari non previsti in questa breve nota.

I TESTI devono essere inviati mediante posta elettronica a info@geologipuglia.it completi di allegati (figure, mappe, profili, foto) altrimenti con floppy disk o CD Rom. Il formato deve essere WinWord non formattato. Il carattere deve essere Arial 12, interlinea singola, senza rientri o spaziature a capo dei paragrafi. I testi devono essere continui, e non devono contenere automatismi (ad es. le numerazioni dei paragrafi vanno impostate manualmente), le pagine vanno numerate. Possibilmente le note, se non possono essere eliminate, devono essere a fine testo e non a piè di pagina.

Le IMMAGINI informatizzate vanno inviate in file separati dal testo, preferibilmente nei formati Tif, Jpg o Bmp con risoluzione minima di 300 dpi; per formati diversi contattare prima la Segreteria di Redazione. Diversamente, anche al fine di evitare problemi di risoluzione, foto e immagini possono essere spedite a:

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI via Amendola 168/5 - 70126 Bari.

Le TABELLE, costruite con Word o con Excel, devono essere riportate in file separati dal testo.

Le indicazioni delle FIGURE (per figure si intendono fotografie, diapositive, disegni, profili, grafici, tavole, etc.) inserite nel testo dovranno essere numerate progressivamente.

Le qualifiche dell'Autore o degli Autori, l'Ente di appartenenza verranno indicati in apertura dell'articolo.

La Redazione inserirà come primo autore quello iscritto all'Albo dei geologi della Puglia in ordine alfabetico o secondo indicazioni impartite dagli Autori.

SIMBOLI ed ABBREVIAZIONI poco usati dovranno essere chiaramente definiti nel testo.

Le CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE saranno tra parentesi tonde, accompagnate dall'anno di pubblicazione e verranno riportate in Bibliografia alla fine dell'articolo, con il titolo dei lavori citati.

La BIBLIOGRAFIA sarà preparata come illustrata nel seguito, con i vari elementi nell'ordine.

Essa va scritta tutta in maiuscoletto per l'Autore. *Autore:* cognome per esteso e per il nome solo la lettera iniziale seguita da un punto. Per più autori intercalare con una virgola. *Data di pubblicazione:* fra parentesi tonda. *Titolo. Nome della pubblicazione. Numero del fascicolo.* Oppure, per una monografia: *Editore, luogo dell'edizione.*

La Segreteria di Redazione riterrà accettabile per la stampa solo il materiale iconografico di alta qualità.

La Segreteria di Redazione